

SIMONE MORABITO*

VIDEO ARTE: PRIMI STRUMENTI DI TUTELA.

SOMMARIO: 1. Definizioni – 2. Strumenti di tutela. 2.1 Pattuizioni a tutela dei diritti d'autore. 2.2 Deposito legale – 2.3 Creative Commons Licenses. – 3. Criticità.

1. Definizioni.

Prima di affrontare le caratteristiche proprie della video arte, affascinante e pressoché inesplorata, occorre fissare alcuni punti cardinali per potersi orientare tra le considerazioni che saranno di seguito esposte.

Innanzitutto, questo breve articolo analizzerà alcune norme di quello che viene definito “diritto dell’arte” che altro non è che una nuova categoria del diritto che usufruisce di norme aventi natura assai eterogenea:

- *proprietà intellettuale*, in quanto sono applicabili le regole poste dal diritto d’autore a protezione, di regola, dell’artista e dei suoi aventi causa;
- *civilistica*, poiché gli operatori dell’arte pongono in essere negozi giuridici per creare, modificare o estinguere rapporti giuridici, derivanti dalle opere d’arte;
- *comunitaria e internazionale*¹, in quanto tali negozi giuridici hanno sovente carattere sovranazionale;
- *tributaria*, perché i riflessi delle norme fiscali, dettate in questo settore, hanno più che mai una considerevole influenza;

* Avvocato.

¹ Intesa come diritto positivo di altri Stati.

- *amministrativa*, poiché lo Stato partecipa, in certi casi, a tali negozi giuridici, fissando vincoli e stabilendo prerogative;
- *penale*, giacché in alcuni casi è prevista la tutela penale a favore dei soggetti interessati.

La video arte è una forma artistica che utilizza tutte le possibili tecniche di proiezione al fine di potere esprimere un contenuto artistico. Il D.P.R. 252/2006² ne traccia un ampio confine, definendo i video d'artista come “*videogrammi di qualsiasi natura, qualunque sia il loro supporto o metodo tecnico di produzione, prescelti dall'autore stesso nella volontà di creare un'opera dell'ingegno protetta ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni*”.

La video arte è dunque una tecnica di arte d'*avanguardia* che tende a inglobare cinema, fotografia, installazioni e performance e insieme aggregare contributi estremamente differenti. Questo particolare tipo di tecnica ha avuto origine tra gli anni 1950-1960, con autori pionieri come Nam June Paik, Steina e Woody Vasulka e Godfrey Reggio che utilizzavano strumenti tecnologici³ abbinati a contenuti di carattere artistico.

Ora la video arte rappresenta un'importante colonna di ciò che viene definito *time-based-media*, termine che descrive quel genere di arte, creata utilizzando la quarta dimensione come mezzo creativo, comprendendo in questo modo, oltre ai film e ai video, diapositive, elementi informatici e *digital-art*⁴.

Senza pretesa di esaustività, si esaminano ora alcuni utili strumenti di tutela.

2. Strumenti di tutela.

2.1 *Pattuizioni a tutela dei diritti d'autore.*

In tema di strumenti di protezione per i video d'artista, occorre innanzitutto partire dalla Legge 22 aprile 1941, n.633, (d'ora in avanti, per

² D.P.R. 3 maggio 2006, n.252 - Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico emanato a seguito della L. Legge 15 aprile 2004, n. 106 - Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 27 aprile 2004.

³ Come, all'epoca di Nam June Paik, i televisori.

⁴ S. SEGNALINI, *Dizionario giuridico dell'arte*, pagg. 238 e ss., Ginevra-Milano 2010.

brevità, anche “Lda”), in tema di protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

Il combinato disposto degli articoli 1 e 2 di cui alla Lda da una parte, insieme all’art.2575 c.c., dall’altra, permette di comprendere che gli effetti della protezione si estendono non soltanto alle opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, ma anche tutte quelle opere, indicate all’art.25, che possono essere ricomprese, pressoché tutte, in un’opera di video d’artista.

Ancora è necessario fare riferimento all’articolo 156 della Lda, che prevede la possibilità di agire in giudizio per ottenere sia l’accertamento sia l’inibitoria dei diritti patrimoniali per chi “...ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtù di questa legge oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta sia da parte dell’autore della violazione che di un intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione”.

⁵ Art. 2 ex L. 633/1941: “In particolare sono comprese nella protezione:

- 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
- 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
- 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
- 4) le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
- 5) i disegni e le opere dell’architettura;
- 6) le opere dell’arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo;
- 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II;
- 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso;
- 9) le banche di dati di cui al secondo comma dell’articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto;
- 10) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”.

Inoltre, come noto, l'autore ha il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera in ogni sua forma e modo, originale o derivato, ed è il solo titolare dei relativi diritti morali sull'opera a difesa della sua personalità.

L'ordinamento garantisce all'autore una serie di diritti patrimoniali, che si presentano come diritti esclusivi e che sono riconosciuti come diritti a titolo originario. Tali diritti, previsti dal Titolo I (Disposizioni sul diritto d'autore), Capo III (Contenuto e durata del diritto d'autore), Sezione I (Protezione dell'utilizzazione economica dell'opera) sono:

- il diritto di riproduzione in più esemplari dell'opera (ex art. 13 Lda);
- il diritto di trascrizione dell'opera orale (ex art. 14 Lda);
- il diritto di esecuzione, rappresentazione e recitazione in pubblico dell'opera (ex art. 15 Lda);
- il diritto di comunicazione dell'opera (ex art. 16 e 16 bis Lda);
- il diritto di distribuzione dell'opera (ex art. 17 Lda);
- il diritto di elaborazione, traduzione e di pubblicazione delle opere in raccolta (ex art. 18 Lda);
- il diritto di noleggio (ex art. 18 bis Lda).

I diritti di utilizzazione economica relativi all'opera sono disponibili e possono pertanto essere oggetto di cessione nei confronti di soggetti terzi, a differenza di quelli morali che sono imprescrittibili⁶.

Ovviamente, occorre che tale pattuizione sia inserita in uno strumento contrattuale attraverso il quale definire i confini dei diritti acquistati o che si vogliono acquistare. Il rischio, infatti, è che l'acquirente non acquisti alcuni dei diritti di utilizzazione economica, così magari vanificando il proprio interesse nella transazione.

Ultimo cenno merita il limite temporale fissato dalla Legge e in particolare dall'art.25 Lda che stabilisce che i diritti patrimoniali durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte. La *ratio* di tale norma è nota e si identifica nell'interesse collettivo alla diffusione della cultura, trasformando posizioni giuridiche soggettive in libera utilizzazione delle opere protette al termine della durata prevista dalla norma.

⁶ Cfr. anche S. MORABITO, *L'opera d'arte contemporanea e la fase di restauro: riflessi giuridici*, 3 BusinessJus 20 (2011).

2.2 *Il deposito legale.*

Un altro efficace strumento di tutela per i video d'artista è offerto dal deposito legale.

Dal 2 settembre 2006, a seguito dell'emanazione del regolamento di attuazione, con il D.P.R. 3 maggio 2006, n.252, è entrata in vigore la nuova Legge sul deposito legale in Italia (L.106/2004). Tale norma prescrive il deposito, entro i 60 giorni successivi alla prima distribuzione dei "*documenti sonori e video prodotti totalmente o parzialmente in Italia o offerti in vendita o distribuiti su licenza per il mercato italiano e comunque non diffusi in ambito privato*"⁷, attraverso la consegna di:

- un esemplare dell'opera presso la Biblioteca nazionale centrale di Roma;
- un esemplare dell'opera presso la Biblioteca nazionale centrale di Firenze;
- due ulteriori copie presso istituti di carattere regionale.

L'assolvimento degli obblighi relativi al deposito legale da parte dei soggetti obbligati riguarda un doppio invio di una copia all'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi atta a costituire l'archivio nazionale (vera ratio della norma).

Inoltre, un'altra copia dovrà essere consegnata all'istituto in cui ha sede il soggetto obbligato, e che è individuato, per ciascuna Regione, dalla Conferenza unificata di cui all'art.8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, al fine di costituire l'archivio delle produzioni editoriali regionali⁸.

Secondo quanto previsto dal Regolamento, con un Decreto firmato dal Ministro in data 28 dicembre 2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.38 del 14 febbraio 2008, sono stati individuati gli istituti depositari dei documenti della produzione editoriale regionale.

Inoltre, i soggetti obbligati al deposito legale devono fornire, previo accordo, documenti sonori e video dai quali sia possibile effettuare copia per evidenti fini conservativi, così come previsto dall'art.15 comma 3 del regolamento.

La *ratio* della norma è la creazione di una collezione di carattere pubblico per conservare "*la memoria della cultura e della vita sociale italiana*" oltre ovviamente al fine di garantire accesso della collettività a tale patrimonio.

⁷ Ex art. 1, comma III, Legge 15 aprile 2004, n.156.

⁸ Disposizioni generali, Capo I, art.4 comma 1 del Regolamento.

Occorre sottolineare, inoltre, che obbligati al deposito legale risultano essere, ai sensi dell'art.3:

- a) l'editore o comunque il responsabile della pubblicazione, sia persona fisica che giuridica;
- b) il tipografo, ove manchi l'editore;
- c) il produttore o il distributore di documenti non librari o di prodotti editoriali similari;
- d) il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché il produttore di opere filmiche.

Quanto alle sanzioni per l'inosservanza di tali prescrizioni è prevista, all'articolo 7, il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore commerciale del documento, aumentato da tre a quindici volte, fino ad un massimo di 1.500 euro. Il pagamento della sanzione non esonera il soggetto obbligato dal deposito degli esemplari dovuti.

2.3 *Creative Commons licenses.*

Un importantissimo e nuovo strumento per la protezione di opere dell'ingegno, non limitato al territorio italiano, è rappresentato dalle licenze Creative Commons.

Tali strumenti hanno conosciuto un rapido successo grazie alla diffusione attraverso internet e soprattutto grazie alla flessibilità delle proprie caratteristiche: le licenze permettono ai creatori di opere dell'ingegno, e quindi anche ai video-artisti, di scegliere e comunicare quali diritti riservarsi e quali diritti, invece, rinunciare a beneficio dei destinatari o di chi utilizzerà il video, consentendo anche, in taluni casi, di manipolare l'opera.

Sostanzialmente, le licenze forniscono una modalità "standardizzata" per permettere, in modo pubblico e condiviso, la condivisione dell'opera, entro limiti stabiliti.

Le licenze Creative Commons sono state create per sopperire ai limiti che il rigido modello dei diritti d'autore-copyright (C) (*Tutti i diritti riservati, All rights reserved*) pone di fronte alle nuove sfide del mondo globalizzato e costantemente connesso, rappresentando uno strumento intermedio tra quest'ultimo e i lavori di pubblico dominio (PD) (*Nessun diritto riservato, No rights reserved*), introducendo, infatti, il nuovo concetto di *Alcuni diritti riservati (Some rights reserved)*.

Precisamente, occorre tenere presente che le licenze Creative Commons⁹ sono, certo, basate sul diritto d'autore e pertanto si applicano a qualsiasi opera da esso protetta, i.e. libri, siti internet¹⁰, programmi, blog, fotografie, film, video, canzoni, e dunque anche le opere di video arte.

Requisito per potere concedere un'opera attraverso le licenze Creative Commons è la titolarità dell'opera ovvero disporre di una idonea legittimazione giuridica.

Precisamente, occorre:

- a) essere titolari di tutti i diritti concessi con la licenza;
- b) avere ottenuto una esplicita autorizzazione scritta dal titolare dei diritti ovvero essere gli aventi causa dell'autore, oppure avere acquistato i relativi diritti con atto tra vivi o *mortis causa*.

Ciò è necessario in quanto tali modelli possono essere facilmente reperiti su internet e applicati a un'opera dell'ingegno o di video-art, e pertanto occorre verificare se sull'opera concessa in licenza sussistano sia diritti d'autore sia diritti connessi al diritto di utilizzazione economica.

Le licenze Creative Commons danno la possibilità di definire i modi in cui i terzi possono effettuare attività relative all'opera, e.g. copiare l'opera, realizzare opere derivate, distribuire l'opera, modificarla oppure sfruttarla per un uso commerciale. Tuttavia, non conferiscono la possibilità di regolare i modi di utilizzo consentiti da eccezioni o limitazioni al diritto d'autore né danno la possibilità di regolare l'uso di ciò che non è protetto dal diritto d'autore, come ad esempio fatti, idee, intenzioni.

Le licenze Creative Commons sono collegate all'opera e autorizzano chiunque venga in contatto con l'opera¹¹ ad adoperarla secondo le disposizioni della licenza.

Da ultimo, occorre essere a conoscenza che tali licenze sono “non esclusive”: ossia è data facoltà di proteggere l'opera attraverso licenza Creative Commons e concludere un altro accordo di licenza non esclusivo

⁹ <http://creativecommons.org>

¹⁰ Altresì utilizzate dagli autori di www.businessjus.com

¹¹ Le licenze Creative Commons sono espresse in tre diversi formati: (i) i *Commons Deed* (un mero riassunto sinottico); (ii) il *Legal Code* (l'intero documento contrattuale espresso in linguaggio giuridico); e (iii) i c.d. *Metadati* (dati che possono essere metablizzati solo dai computer).

con un altro specifico soggetto. È altresì possibile concedere una licenza esclusiva avente come oggetto i diritti che non erano stati precedentemente oggetto di licenza Creative Commons¹².

3. Criticità.

Quando si parla di strumenti di tutela, ovviamente, occorre sempre fare riferimento a un documento di valenza contrattuale che includa tutte le pattuizioni tra le parti e che abbia la forma scritta.

Spesso così non è. Conseguentemente le transazioni, nazionali e internazionali, in alveo artistico comportano incertezza che sfocia frequentemente in contenziosi.

Per quanto concerne la video-arte, occorre tenere presente che il supporto su cui l'opera d'arte è fissata può mutare o semplicemente divenire obsoleto. Non è un caso che le imprese che producono i supporti tendano a modificare i propri prodotti con aggiornamenti spesso incompatibili tra loro o, semplicemente, a ritirare tali prodotti dal mercato. Pertanto, sarebbe consigliabile, tanto per i collezionisti quanto per i musei, al momento dell'acquisto dell'opera di video-arte, di procedere a estrarre copie, con relativa autorizzazione, per procedere alla visione su un altro eventuale supporto.

Non solo, ma è sempre opportuno richiedere e ottenere l'autorizzazione al cambiamento di supporto, per prevenire, appunto, che questo si deteriori e sia in seguito impossibile ripararlo.

Un riferimento conclusivo merita sempre l'assicurazione: è sempre raccomandabile procedere con la conclusione di una polizza che contenga un riferimento alle installazioni audio – video.

Ancora, tutti sono a conoscenza del potere di amplificare, con pochi clic, le conseguenze di un illecito. Non tutti forse sanno che tale gesto comporta anche una responsabilità penale in caso di riproduzione abusiva dell'opera ovvero alla sua alterazione o contraffazione.

Un'altra criticità è rappresentata dal deposito legale, sopra descritto. A parere di chi scrive pare che lo strumento sia sì utile a raccogliere i materiali che vengono prodotti con spirito sistematico, ma appare tuttavia che il deposito presso diversi centri, con consegna di numerose copie del medesimo video, sia eccessivo e riecheggi di ponderosa burocrazia.

¹² E.g. clausola non-commerciale.

Inoltre, la definizione appare talmente ampia tanto da permettere a tutti di potere fregiare il proprio video come “d’artista” così potendo accedere al deposito: ma cosa accadrebbe se tutti scegliessero di depositare i propri lavori?

S. MORABITO, *Video Arte: primi strumenti di tutela*, 4 BusinessJus -43- (2013).

Unless otherwise noted, this article and its contents are licensed under a
Creative Commons Attribution 3.0 Generic License.
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/>

Se non altrimenti indicato, il contenuto di questo articolo è rilasciato secondo i termini della licenza
Creative Commons Attribution 3.0 Generic License.